

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

(dal Documento finale del Sinodo Diocesano di Aosta 1988-1993)

art. 1 In ottemperanza al canone 536 del Codice di Diritto Canonico, il Vescovo dispone che in ogni Parrocchia della Diocesi di Aosta sia costituito il Consiglio pastorale.

art. 2 Il Consiglio è un organo collegiale consultivo; esprime la corresponsabilità di tutti i membri della comunità nella missione salvifica affidata da Cristo alla Chiesa, nella pluralità e diversità dei doni e dei carismi.

art. 3 Il Consiglio pastorale persegue i seguenti scopi:

- promuove la vita di comunione nella comunità parrocchiale;
- promuove la conoscenza delle altre realtà del contesto sociale in cui è inserita la comunità, al fine di stabilire un dialogo proficuo;
- studia i problemi della comunità parrocchiale e prende iniziative ordinate alla sua crescita;
- elabora un piano pastorale parrocchiale, in conformità con il piano generale della Diocesi, e ne verifica l'attuazione.

art. 4 Il Consiglio è composto dal Parroco, dagli altri presbiteri e diaconi che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia, dai rappresentanti delle comunità religiose presenti sul territorio e dai laici.

I laici partecipano in numero congruo, proporzionato alla densità della popolazione parrocchiale; due terzi di essi vengono eletti dalla comunità garantendo la più ampia rappresentatività, un terzo viene designato dal Parroco.

È membro di diritto del Consiglio un rappresentante del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.

Al Consiglio vengono designati o eletti fedeli che si distinguono per sicurezza di dottrina, impegno pastorale, boni costumi, prudenza, disponibilità al servizio e spirito di iniziativa.

art. 5 Il Consiglio dura in carica cinque anni.

art. 6 I membri del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate, o per inabilità permanente o per altri gravi motivi, a prudente giudizio del Parroco; cessano di farne parte per rinuncia. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti seguendo i criteri della loro designazione o elezione.

art. 7 Il Consiglio è presieduto e coordinato dal Parroco, affiancato da un Moderatore e da un Segretario laici per lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni. Allo stesso spetta la convocazione almeno cinque volte all'anno.

Sono possibili riunioni straordinarie a giudizio del Parroco o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

art. 8 La convocazione viene fatta con lettera contenente l'ordine del giorno della seduta, recapitata dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

art. 9 Le decisioni vengono adottate attenendosi alle disposizioni del diritto universale, cercando la massima convergenza possibile, come si addice ad un organismo di comunione.

art. 10 Il Consiglio si dà un regolamento per stabilire le modalità di funzionamento in conformità alla situazione e alle esigenze locali.

Tale regolamento viene visto e approvato dal Vescovo.